



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
16/06/2014 U-rsp/3671/2014



U-ML/14

Circ. n. 388/XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Liquidazione di onorari e spese - chiarimenti sul
rilascio del parere di congruità da parte degli Ordini
territoriali dopo la riforma delle professioni e la
pubblicazione dei parametri giudiziali - nota CNI del
3 giugno 2014 - invio

Con la presente si trasmette in allegato, per la sua
importanza e per la rilevanza dei temi trattati, il parere
rilasciato dal Consiglio Nazionale in data 3/06/2014, su
richiesta della Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri
della Lombardia.

Il parere, redatto dall'Ufficio Legale CNI, coordinato dal
Cons. Tesoriere Ing. Lapenna, d'intesa con il Gruppo di Lavoro
Servizi di Ingegneria, costituisce - assieme alle precedenti
circolari CNI n.52/2012, n.179/2013 e n.313/2014, tutte
rinvenibili sul sito Internet www.tuttoingegnere.it - un utile
contributo per orientarsi nella liquidazione degli onorari degli
iscritti a seguito della intervenuta abrogazione delle tariffe
professionali.


Pur non potendo il Consiglio Nazionale dettare criteri uniformi di valutazione delle parcelle a livello nazionale – in quanto oggi il sistema è retto dal **principio della libera contrattazione tra le parti** – si ritiene che le risposte fornite ai quesiti della C.R.O.I.L. (v. allegati) possano in qualche modo agevolare e confortare i Consigli degli Ordini di fronte alle novità derivanti dal mutato quadro normativo, in cui sono ancora molti i punti che restano da chiarire.

Si richiama, in ogni caso, l'attenzione sulla necessità di evitare condotte e prese di posizione che potrebbero essere lette come un tentativo surrettizio di reintrodurre, tramite delibera consiliare, quelle tariffe professionali che il Legislatore, con scelta politica, ha voluto eliminare dalle regole per la determinazione del compenso del libero-professionista.


Il parere allegato vuol costituire, inoltre, una risposta anche a tutti i quesiti giunti in queste settimane sull'argomento, a supporto e soddisfazione dei relativi Ordini territoriali.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATI:

- 1) Richiesta parere C.R.O.I.L. del 5/12/2013;
- 2) Parere CNI del 3/06/2014 (+ allegato).

MC1006Circ



Brescia, 5 dicembre 2013

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

09/12/2013 E-nd/6730/2013



e p.c.

Spett.
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
Via IV Novembre, 114
00187 ROMA

Agli
ORDINI DEGLI INGEGNERI D'ITALIA
Loro Sedi

Oggetto: Richiesta di chiarimenti inerenti il "Parere di congruità" delle parcelle da parte degli Ordini professionali

Le modifiche normative introdotte da

- Legge 24.03.2012 n. 27 (conversione del D.L. 24.01.2012 n. 1)
- D.M. 20.07.2012 n. 140

riguardanti l'abolizione delle tariffe professionali e l'introduzione dei parametri giudiziali, hanno messo in difficoltà le Commissioni Parcelle e i Consigli degli Ordini provinciali che, nella prassi operativa, lamentano incertezze interpretative per la valutazione dei compensi professionali.

La Commissione Tariffa della C.R.O.I.L. sta quindi predisponendo uno schema di "Procedura per il rilascio del parere di congruità delle Parcelle Professionali" da sottoporre agli Ordini provinciali lombardi per uniformare i criteri di valutazione delle parcelle a livello territoriale, in riferimento alla normativa e alle Circolari CNI n. 52 del 10.04.2012 e n. 139 del 26.10.2012.

Nei punti seguenti sono esposte sia le **interpretazioni** emerse durante i lavori della Commissione Tariffa C.R.O.I.L., per le quali si chiede **conferma**, sia le **domande** alle quali si chiede **risposta** da codesto Spett.le C.N.I.

1) TERMINOLOGIA

Nelle procedure dei vari Ordini, l'atto finale viene definito in modi diversi: liquidazione, taratura, opinamento, vidimazione, revisione.

Ci sembra corretto uniformare e chiarire quale sia quello da adottare, in riferimento non solo al termine in sé ma ai suoi contenuti.

La normativa utilizza il termine "*parere*":

- art. 5 Legge 24.06.1923 n. 1395

"... Gli iscritti nell'Albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:

1).....

2).....

3) *Dà, a richiesta, **parere** sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese*

4) *Vigila alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione ..."*

- art. 2233 del Codice Civile

“... 1. Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il **parere** dell'associazione professionale (leggasi Ordine professionale) a cui il professionista appartiene.

2. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ...”

- art. 636 del Codice di Procedura Civile

“... Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'articolo 633 (leggasi ingiunzione di pagamento), la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal **parere** della competente associazione professionale (leggasi Ordine professionale).

Ci pare quindi corretto ritenere che il documento finale risultante dal confronto tra le **prestazioni** effettivamente eseguite e l'importo del **compenso** professionale esposto sia definito come “**PARERE DI CONGRUITÀ**”.

2) DIFETTO DI ACCORDO TRA LE PARTI

Si ritiene che la frase dell'art. 1 comma 1 del D.M. 140/2012 “... in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso ...” non si riferisca solo a mancanza del disciplinare sottoscritto, ma anche a **successivo disaccordo** tra committente e professionista tra quanto concordato e quanto effettivamente eseguito.

3) OBBLIGATORIETA' DEL PARERE DI CONGRUITÀ DELL'ORDINE

Si chiede se, in presenza di compenso definito ai sensi della legge dell'Art. 2233 del codice civile attraverso disciplinare sottoscritto tra le parti e successivo disaccordo sulla sua applicazione, il professionista possa presentarsi direttamente davanti all'organo di giudizio (Giudice) o se, obbligatoriamente, debba acquisire preliminarmente il parere di congruità dell'Ordine.

4) APPLICABILITÀ DEI PARAMETRI GIUDIZIALI

Alcuni Ordini pongono la domanda “*I parametri giudiziari del D.M. 140/2012 sono utilizzabili anche dagli Ordini o sono invece riservati ai giudici nei procedimenti giudiziari?*”

Riteniamo che la risposta sia affermativa sulla prima ipotesi, considerando che la valutazione preliminare degli Ordini, anticipa di fatto la verifica rispetto ai parametri che sarebbero poi utilizzati dal giudice o dal suo CTU nella successiva fase giudiziaria, collocandosi in una rapporto di sinergie tra istituzioni che dipendono dallo stesso Ministero.

In questa ipotesi, infatti, l'applicazione dei parametri giudiziari da parte delle commissioni territoriali indirizzerebbe, fin da subito, il lavoro dei giudici chiamati alla valutazione dell'attività professionale in sede di procedimento giudiziario.

Si chiede però se tutto quanto previsto dal D.M. 140/2012 (Capo I art. 1, Capo V artt. 33÷39, Capo VII artt. 41÷42) sia applicabile ai criteri di valutazione delle parcella da parte degli Ordini.

In particolare, si chiede se oltre agli elementi delle tavole

- Z-1 “Categorie delle opere e parametro del grado di complessità”
- Z-2 “Prestazioni e parametro (Q) di incidenza”

l'Ordine possa utilizzare anche quanto previsto dagli

- a) art. 1 comma 4 (aumento fino al doppio per incarico collegiale)
- b) art. 36 comma 2 (aumento/diminuzione fino al 60% per natura dell'opera, pregio delle prestazioni, urgenza)

oppure se tali valutazioni siano riservate al giudice, specie per quanto al punto b).

5) PRESTAZIONI NON PREVISTE NELLE TAVOLE DEL D.M. 140/2012

Si chiede come comportarsi rispetto alle prestazioni non previste nel D.M. 140/2012 (ad esempio la progettazione integrale coordinata o le varianti).

Riteniamo che occorra riferirsi a specifiche Delibere dei Consigli degli Ordini provinciali (da considerarsi quali usi e consuetudini) comprese quelle per la definizione dei valori di riferimento dei compensi orari del professionista, dell'aiuto laureato iscritto e di concetto.

6) PROCEDURA PER L'EMISSIONE DEL PARERE DI CONGRUITÀ

In attesa di chiarimenti da parte del CNI rispetto ai punti precedenti, riteniamo che l'Ordine, in prima istanza, debba verificare:

- la rispondenza della prestazione a quanto convenuto e definito nel Disciplinare
- la completezza della prestazione per il tipo di opera in oggetto (desumibile dagli elaborati progettuali e/o dai documenti depositati), in riferimento ai dispositivi di legge e agli eventuali mansionari allegati al Disciplinare.

A completo esaurimento di questa prima fase contenutistica, l'Ordine passa ad esaminarne gli elementi economici.

La valutazione del compenso per la prestazione eseguita e di cui viene richiesto il parere di congruità viene attuata con specifico riferimento a quanto previsto dal D.M. 140/2012 nonché alla sentenza della Corte Costituzionale Civile a sezioni unite n.17.406 del 12.10.2012, e cioè

- alle tariffe professionali (Legge 143/1949 e D.M. 04.04.2001) per le prestazioni concluse prima del 24.01.2012
- ai parametri giudiziali (D.M.140/2012) per le prestazioni concluse dopo il 24.01.2012
- agli usi e consuetudini in essere presso l'Ordine
- all'equità del compenso se esposto a discrezione e/o a vacazione.

apportando le dovute correzioni sulla base dei riscontri effettuati sulla completezza della prestazione eseguita.

Si chiede conferma della correttezza della presente procedura

7) CONTENUTO ECONOMICO DEL DISCIPLINARE ED EQUO COMPENSO

Il problema cardine, che si pongono gli Ordini in merito alla verifica del valore economico delle parcelle, ruota intorno a queste domande:

- Come comportarsi in caso di Disciplinare con accordo economico già concordato tra le parti a seguito di libera trattativa con criteri diversi da quelli consolidati e non esplicitamente verificabili nell'accordo stesso?
- In presenza di Disciplinare, per l'emissione del parere di congruità, l'Ordine deve entrare nel merito dell'accordo economico tra le parti o deve totalmente ignorarlo procedendo ad una propria valutazione autonoma secondo i criteri di cui ai punti precedenti?
- Nel primo caso, qual è il valore economico ritenibile equo? In un mercato liberalizzato delle professioni, qual' è lo sconto massimo accettabile dall'Ordine rispetto a parametri noti (oltre il quale si configurerebbe un'evidente offerta anomala anche con riferimento all'art.2233 C.C. già citato)?

A nostro avviso la mansione affidata agli Ordini professionali dal legislatore non può esplicitarsi solo attraverso la presa d'atto e l'avallo di ciò che è stabilito nel Disciplinare d'incarico tra le parti, ma proprio per la "*tutela dell'esercizio professionale e la conservazione del decoro dell'Ordine ...*", deve entrare criticamente nel merito della prestazione svolta e del relativo equo compenso verificando quanto pattuito rispetto a criteri oggettivi e consolidati quali i nuovi parametri se applicabili o gli usi e consuetudini desumibili dalle delibere degli ordini.

La nostra opinione è che l'atto finale dell'Ordine non possa limitarsi ad esprimere solo un parere sulla completezza della prestazione, ma debba sempre e comunque essere corredato da un parere economico sul valore della prestazione stessa (coerenza e congruità tra prestazione eseguita e suo oggettivo valore economico).

Ci pare che l'Ordine debba esprimersi indipendentemente da ciò che è stato economicamente pattuito, arrivando a formulare il proprio parere anche in alternativa al compenso contrattuale, sia in aumento (tutela del decoro della professione) che in diminuzione (tutela del committente).

8) LIQUIDAZIONE GIURISDIZIONALE O PARERE PREVENTIVO

Si chiede se il ruolo dell'Ordine debba limitarsi all'emissione di pareri di congruità su parcelle già presentate ai committenti (quindi in caso di dichiarato successivo ricorso all'organo giurisdizionale) o se possa esprimersi anche in

via preventiva, con pareri su parcelle **prima della loro trasmissione** ai committenti, ritenendosi in ogni caso che non vi siano controindicazioni ove ricorra la seconda ipotesi.

9) MANCANZA DI DISCIPLINARE / OFFERTA ECONOMICA E INFRAZIONE ALL'ETICA

In riferimento all'attività dell'Ordine, come deve essere letto l'art. 1 comma 6 "... *L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso ...*"?

L'eventuale mancanza di preventivo e/o di offerta economica evidenziatasi in sede di valutazione della parcella, costituisce infrazione all'etica e motivo di segnalazione al Consiglio di disciplina?

Del pari, come deve intendersi la mancanza di Disciplinare di incarico?

In attesa di cortese riscontro, si resta a disposizione per i chiarimenti che vi necessitassero.

Cordialità

Il Presidente della CROIL
(Ing. Marco Belardi)



ALL. 2



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

03/06/2014 U-rsp/3302/2014



/U-ML/14

Consulta Regionale Ordini degli
Ingegneri della Lombardia

Oggetto: richiesta di chiarimenti sul “parere di congruità”
delle parcelle da parte degli Ordini professionali -
prot. CNI n. 6730

In relazione ai numerosi e articolati quesiti oggetto della
richiesta in oggetto, è possibile osservare quanto segue.

In via preliminare, occorre precisare i limiti del raggio di
azione del Consiglio Nazionale.

In base alla legge professionale, il rilascio di pareri “*sulla
liquidazione di onorari e spese*” compete unicamente ai Consigli
degli Ordini territoriali e non al CNI.

Al CNI spetta il compito di promuovere e rendere parere
sui provvedimenti legislativi e regolamentari di interesse per la
professione, ma certamente non può assumere ed esercitare i
compiti di una “Commissione parcelle”.

Ne deriva che non spetta al Consiglio Nazionale esprimersi
sui quesiti che involgono la procedura per l’emissione dei pareri
per la liquidazione degli onorari.

Pur comprendendo, allora, lo spirito e le motivazioni alla
base della annunciata intenzione di “*uniformare i criteri di
valutazione delle parcelle a livello territoriale*”, in Lombardia, non
è possibile per il Consiglio Nazionale emettere valutazioni che

vadano al di là di indicazioni generali e richiami normativi, in tema di liquidazione degli onorari (v. anche il parere CNI 27/12/2013, allegato).

Anche perché – come noto – l’art.9 del DL n.1/2012, come convertito dalla legge n.27/2012, ha **abrogato le tariffe delle professioni regolamentate, nonché le disposizioni vigenti che, per la determinazioni del compenso, rinviano a dette tariffe** (v., sul punto, la circolare CNI n. 179 del 18/02/2013).

Ne deriva che – fatto salvo il peculiare settore degli appalti pubblici (su cui v. le circolari CNI 6/09/2012 n.123 e 14/01/2014 n.313, di informativa relativamente alla pubblicazione del DM 31 ottobre 2013 n.143) – il sistema oggi vigente per la determinazione del compenso del professionista è basato sulla libera contrattazione tra le parti e, solo in mancanza di accordo, sulla liquidazione ad opera del giudice.

E’ consigliabile, inoltre, evitare quei pronunciamenti che potrebbero essere letti come un tentativo di reintrodurre dei vincoli e dei paletti all’autonomia privata delle parti.

Premesso quanto sopra, in relazione al quesito n.1, è possibile esprimere l’avviso del CNI sulla disamina operata. Ebbene, a parere del Consiglio Nazionale, le considerazioni svolte e il percorso logico seguito per individuare la dizione più adatta – nel nuovo quadro normativo – per dare un nome (“parere di congruità”) al documento finale risultante dal confronto tra le prestazioni effettivamente eseguite dal professionista e l’importo del compenso professionale come calcolato dal Consiglio dell’Ordine territoriale appaiono sostanzialmente corrette.

E’ solo il caso di evidenziare che detta denominazione – *parere di congruità* – non possiede, allo stato, *letteralmente*, riconoscimento legislativo.

Per quanto riguarda invece il ruolo dei Consigli degli Ordini territoriali (e, al loro interno, delle ex “Commissioni parcelle”), dopo la riforma delle professioni e l’abrogazione delle tariffe professionali, si rimanda all’apposito paragrafo (“*Il ruolo*

dei Consigli degli Ordini nella liquidazione degli onorari”) contenuto nella già citata **circolare CNI n.179/2013**.

Ne deriva, come ivi ribadito, che il parere dell’Ordine territoriale sugli onorari è da ritenere tutt’ora vigente nell’ipotesi di un contenzioso giudiziale (già nella **circolare CNI n.52/2012** era riportato che : “Resta in vigore **il parere del Consiglio dell’Ordine** sulla liquidazione di onorari e spese in caso di richiesta del magistrato...”).

Certamente, (quesito n.2) nel momento in cui il DM 140 del 2012, trattando dell’ambito applicativo delle sue previsioni, fa riferimento al “difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso” – a parere del Consiglio Nazionale – per logica, **ricomprende ogni ipotesi di disaccordo tra le parti**, comunque intervenuto (prima o dopo).

Ciò fermo restando che l’ultima parola sulla corretta interpretazione del DM 20 luglio 2012 n.140 spetta all’Autorità emanante, ovvero al Ministero della Giustizia.

Si ritiene comunque, anche se la questione è controversa e attende un definitivo chiarimento, che resti *obbligatorio* per il professionista acquisire il preventivo parere “di congruità” dell’Ordine, per rivolgersi direttamente al giudice, ai sensi dell’art.636 c.p.c. (quesito n.3).

Sull’applicabilità dei parametri giudiziali (quesito n.4) si rimanda alle affermazioni contenute nella circolare CNI n.179 del 2013 : (“...il Consiglio può fare riferimento, per l’attività di opinamento, in assenza di ulteriori accordi, ai parametri di cui al DM 20 luglio 2012 n.140, pur non essendo a ciò obbligato in base ad una espressa disposizione di legge”).

Essendo i criteri (e quindi anche l’art.1, comma 4, e l’art.36, comma 2) e *le tavole* del DM n.140, per quanto detto, *utilizzabili solo come libero riferimento*, al pari di qualunque altro parametro, ne deriva, per logica conseguenza, che in tutti gli altri casi è rimesso alle parti (e, nel caso in cui sia chiamato a svolgere un ruolo : all’Ordine) di orientarsi come meglio credono, purché sia sempre rispettato il criterio fissato dall’art.2233 del codice civile, ovvero **l’adeguatezza del compenso rispetto all’importanza dell’opera e al decoro della professione**.

Sul quesito n.5 (*Prestazioni non previste nelle tavole del DM 140/2012*) si osserva che è lo stesso DM n.140 che fa ampio utilizzo del criterio dell'analogia e quindi, a parere del CNI, esso può trovare applicazione anche nei suddetti casi (v. l'art.37, comma 4, DM citato).

Resta inteso, ovviamente (v. di nuovo la circolare CNI n.52/2012), che è fatto divieto agli Ordini professionali di fare espresso riferimento alla (abrogata) tariffa professionale per la determinazione dei compensi.

I criteri già contenuti nelle tariffe professionali, allora, possono essere utilizzati come *termine di valutazione*, ma solo in base alla libera volontà negoziale delle parti private.

Per quanto sopra (già riportato nelle varie circolari CNI sull'argomento, inviate a tutti gli Ordini), è pertanto **vivamente sconsigliato di fare espresso riferimento a "specifiche delibere dei Consigli degli Ordini provinciali" in materia tariffaria**, come sembra suggerire la Consulta nella richiesta di parere.

Sui limiti del "parere di congruità" dell'Ordine dopo i decreti del Governo Monti si rinvia alla lettura integrale della citata circolare n.179/2013.

La procedura seguita (quesito n.6) appare in linea generale corretta (v. sugli usi quanto riportato più avanti), ma occorre sempre tenere a mente il ruolo predominante assegnato dal sistema all'accordo negoziale (disciplinare) ed alla volontà delle parti.

Ragione per cui si sottolinea nuovamente che il DM 20 luglio 2012 n.140, per le prestazioni non concluse entro la data del 23/08/2012, (o la legge n.143/1949 e il DM 4/04/2001, per quelle antecedenti) può essere validamente utilizzato soltanto in mancanza di accordo tra le parti.

E' un aspetto da tenere sempre in somma considerazione, perché il ruolo centrale attribuito al contratto impedisce di per sé - fatta salva l'osservanza dell'art.2233, secondo comma, del codice civile - che terzi diversi dal giudice possano sindacare l'assetto degli interessi liberamente pattuito dalle parti private.

Sul quesito n.7 – ferma restando ogni autonoma valutazione rimessa dalla normativa al Consiglio dell’Ordine – non pare possibile, a maggior ragione nel quadro ordinamentale attualmente vigente, che l’Ordine territoriale si esprima *“indipendentemente da ciò che è stato economicamente pattuito, arrivando a formulare il proprio parere anche in alternativa al compenso contrattuale”*.

Si richiama, infatti, l’attenzione della Consulta sulla necessità di non porre in essere condotte che potrebbero essere lette come violazione del principio della **centralità dell’accordo** negoziale e tentativo surrettizio di operare una reviviscenza del sistema tariffario.

Pare quindi necessario che il Consiglio dell’Ordine non travalichi dai suoi compiti e soprattutto – per quanto detto sopra – non assuma posizioni azzardate e passibili di censura da parte delle Autorità di Vigilanza, come accadrebbe nel caso di utilizzo di *“usi e consuetudini desumibili dalle delibere degli Ordini”*.

Per quanto riguarda, infine, la liquidazione degli onorari operata dal Consiglio dell’Ordine (quesito n.8), si è dell’avviso, come detto in precedenza, che il “parere di congruità”, nel sistema attualmente vigente, abbia validità e permanga **solamente in caso di contenzioso** (in atto).

Sulla interpretazione dell’art.1, sesto comma, del DM n.140/2012 (quesito n.9) : si tratta, all’evidenza, di una previsione di *sfavore* per il professionista che non ha in precedenza reso noto al cliente un preventivo di massima per la misura del compenso, come impone l’art.9, comma 4, del decreto-legge n.1/2012 (come convertito dalla legge n.27/2012).

La *ratio* della previsione è chiara : spingere il professionista a fornire sempre un preventivo di massima (*“nelle forme previste dall’ordinamento”*), pena altrimenti possibili conseguenze negative.

Si tratta, in ogni caso, di una disposizione che deve essere applicata dal giudice, secondo il suo prudente apprezzamento.


Si rammenta, comunque, che nella circolare CNI n.52/2012 il CNI ha *suggerito* di utilizzare la forma scritta per il preventivo, a tutela sia del professionista, sia del cliente.

Come sempre accade in materia deontologica, infine, al di fuori delle ipotesi in cui vi sia una previsione espressa di legge (es. : art.7, comma 1, ultimo periodo, DPR n.137/2012), è rimessa alla valutazione discrezionale dell'organismo competente (oggi : del Consiglio di disciplina territoriale) stabilire se una data condotta costituisce "infrazione all'etica".

In questi termini, per quanto di competenza, è il parere richiesto.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATO :

- Parere CNI del 27/12/2013.

**CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

Via IV Novembre 114
00187 Roma

e-mail: segreteria@cni-online.it

Servizio Banca**Dati**

bancadati@cni-online.it

**ARCHIVIO
DOCUMENTI****VARI**

DV11408

DOCUMENTO 27/12/2013 PARERE, CNI

FONTE CNI

**TIPO
DOCUMENTO** PARERE

NUMERO

DATA 27/12/2013

RIFERIMENTO PROT. CNI N. 7056

NOTE

ALLEGATI

TITOLO **COMPENSI PROFESSIONALI – ART.9 DL 24 GENNAIO 2012 N.1 – POTESTÀ DELL'ORDINE TERRITORIALE DI LIQUIDARE LE PARCELLE – RICHIESTA PARERE**

TESTO In relazione alla richiesta di parere in oggetto, si comunica che in materia tariffaria è rimessa all'esclusiva competenza dei Consigli degli Ordini provinciali la "liquidazione di onorari e spese" (art.5, punto 3), l. 24/06/1923 n.1395), potendo l'Ente centrale di categoria soltanto fornire indicazioni di ordine generale.

E le suddette indicazioni sono state trasmesse agli Ordini territoriali con le circolari CNI n.19/2012, n.52/2012, n.123/2012, n.147/2012 e n.179/2013, alla cui attenta lettura si rinvia.

E' stato così ribadito, quindi, che, pur dopo il decreto-legge n.1 del 2012, "Resta in vigore il parere del Consiglio dell'Ordine sulla "liquidazione di onorari e spese" in caso di richiesta del magistrato, sia per verificare la congruità dei compensi sulla base dei parametri prescelti, sia (ex art.2233, primo comma, codice civile) quando le parti non hanno concordato un compenso, né questo è altrimenti determinabile" (v. la circolare

CNI n.52/2012).

Inoltre, nella circolare CNI 18/02/2013 n.179, è detto che "il Consiglio Nazionale è dell'avviso che il rilascio dei pareri sulle controversie professionali e la liquidazione dei compensi professionali agli iscritti all'Albo rimangono di competenza del Consiglio dell'Ordine territoriale, a norma del punto 3) dell'art. 5 della legge 24 giugno 1923 n. 1395, nonché dell'art. 2233 del Codice Civile e dell'art. 636 del Codice di Procedura Civile. In particolare, quest'ultimo articolo, tutt'ora formalmente vigente, prevede che, nel caso di compensi professionali per cui il professionista voglia attivare un'ingiunzione di pagamento, la domanda giudiziale deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata 'dal parere del competente Ordine professionale' ". Eventuali dubbi sulla perdurante attualità dell'art.636 cpc, ad avviso del CNI, dovrebbero essere indirizzati al Ministero Vigilante.

Sull'applicazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate si rinvia invece allo studio del Centro Studi allegato alla circolare CNI 16/11/2012 n.147.

Mentre l'attuale disciplina sui compensi per i lavori pubblici è richiamata nella circolare CNI 6/09/2012 n.123.

In conclusione, si conferma la vigenza dell'art.2233 c.c., secondo cui la misura del compenso deve essere adeguata, tra l'altro, al decoro della professione e rimane – ad avviso del Consiglio Nazionale – la possibilità di richiedere il parere del Consiglio dell'Ordine, in caso di contenzioso giudiziale e al fine di ottenere un decreto ingiuntivo per la riscossione coatta dei compensi (v. la più volte citata circolare CNI n.179/2013, contenente un paragrafo intitolato proprio "Il ruolo dei Consigli degli Ordini nella liquidazione degli onorari").

Non è possibile, invece, da parte del Consiglio Nazionale, fissare le richieste "uniformi regole di comportamento" su tutto il territorio nazionale – al di là delle indicazioni contenute nelle circolari richiamate – per quanto detto sulla mancanza di una potestà del Consiglio Nazionale in materia di liquidazione degli onorari professionali.

Il rilascio dei pareri sugli onorari, nei limiti suindicati, è rimesso infatti alla autonoma valutazione dei Consigli degli Ordini territoriali, che sono chiamati a fare di volta in volta applicazione delle leggi, delle indicazioni ministeriali e della giurisprudenza intervenuta sul punto.

bancadati@cni-online.it